


Il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Demetrio DELFINO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



CITTA' DI REGGIO CALABRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



N. 24 del 3 LUGLIO 2019

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLA STRUTTURA TEATRO "FRANCESCO CILEA"

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **tre** del mese di **luglio**, alle ore **11.40**, nella sala delle Adunanze Consiliari presso Palazzo San Giorgio, a seguito di convocazione del Presidente del Consiglio prot. n. **109362** del **26.06.2019** si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria di seconda convocazione. Presiede la seduta il Presidente del Consiglio, Sig. **Demetrio DELFINO**. Risultano presenti il Sindaco e n. **19** Consiglieri, come dal seguente prospetto:

N.	Cognome e Nome	Presenza	N.	Cognome e Nome	Presenza
1	FALCOMATA' Giuseppe - Sindaco	SI	24	DATTOLA Lucio	SI
2	ALBANESE Rocco	NO	25	CARACCILO Maria Antonietta	SI
3	BOVA Filippo	NO	26	D'ASCOLI Giuseppe	NO
4	BRUNETTI Paolo	SI	27	DATTOLA Luigi	SI
5	BURRONE Filippo	SI	28	IMBALZANO Emiliano	SI
6	CASTORINA Antonino	NO	29	IMBALZANO Pasquale	SI
7	DELFINO Demetrio	SI	30	MAIOLINO Antonino	SI
8	GANGEMI Francesco	NO	31	MATALONE Antonino	NO
9	IACHINO Nancy	SI	32	PIZZIMENTI Antonio	NO
10	LATELLA Giovanni	SI	33	RIPEPI Massimo Antonio	SI
11	MARINO Demetrio	SI			
12	MARRA Vincenzo	NO			
13	MARTINO Demetrio	SI			
14	MAURO Riccardo	NO			
15	MILETO Antonino	SI			
16	MINNITI Giovanni	NO			
17	MISEFARI Valerio	SI			
18	NOCERA Antonino	SI			
19	PARIS Nicola	NO			
20	QUARTUCCIO Filippo	NO			
21	RUVOLO Antonio	NO			
22	SERA Giuseppe Francesco	SI			
23	SERRANO' Paola Maria	SI			

Sono altresì presenti alla seduta senza diritto di voto, gli assessori Sigg.ri: Anghelone Saverio, Zimbalatti Antonino, Marino Giuseppe, Nucera Lucia Anita, Calabrò Irene Vittoria, Cama Mariangela. Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Giovanna A. ACQUAVIVA** incaricata della redazione del verbale.

<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità tecnica (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE Avv. Umberto Giordano</p> 	<p>PARERE FAVOREVOLE In ordine alla regolarità contabile (Art.49 del T.U. 18/8/2000, n.267)</p> <p>IL RESPONSABILE Dott. Francesco Consiglio</p> 
--	--

N. 4268 Reg.


Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online ai sensi dell'art. 32, comma 1, legge 18 giugno 2009, n. 69, e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Reggio Calabria, li **10 LUG. 2019**

L'INCARICATO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio online per 15 giorni consecutivi a partire dal **10 LUG. 2019**, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;


è divenuta efficace il **- 3 LUG. 2019** :

Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Perché decorso il 10° giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs 18/8/2000, N.267.

Reggio Calabria, li **10 LUG. 2019**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giovanna A. ACQUAVIVA



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Aprè la discussione sull'argomento posto all'Odg. avente ad oggetto "RIAPPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLA STRUTTURA TEATRO "FRANCESCO CILEA"" e relaziona in merito.

Il Presidente pone quindi in votazione, per alzata di mano, la delibera suddetta che viene approvata a **maggioranza** dai 19 presenti in aula con il seguente esito: **voti favorevoli 12** (FALCOMATA', BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, IACHINO, LATELLA, MARINO, MARTINO, MISEFARI, NOCERA, SERA e SERRANO'); **voti contrari 0**; **astenuiti 7** (DATTOLA Lucio, CARACCIOLLO, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Emiliano, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO E RIPEPI).

Il Presidente ne proclama l'esito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2017, con la quale la Giunta Comunale ha proceduto alla "Riapprovazione del regolamento di concessione in uso a terzi della struttura Teatro "Francesco Cilea", già oggetto di precedente deliberazione del Consiglio Comunale del 30 giugno 2006, n. 33, come integrata Commissione Straordinaria con propria deliberazione assunta con i poteri del Consiglio Comunale, del 26 luglio 2013, n. 156;

Preso atto che sono stati acquisiti i pareri di competenza degli Organi statutari indicati nella sopra citata deliberazione;

Visti i pareri favorevoli, espressi in calce al presente atto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione competente con nota prot. n. 57533 del 06.04.2018;

Preso atto della votazione, il cui esito è proclamato dal Presidente

DELIBERA

Di procedere alla "Riapprovazione del regolamento di concessione in uso a terzi della struttura Teatro "Francesco Cilea"" presentato dall'Esecutivo con propria deliberazione del 20 novembre 2017, n. 232;

Di demandare alla Segreteria Generale gli adempimenti di pubblicazione del presente regolamento secondo le norme previste in materia di Trasparenza e dallo Statuto.

Il Presidente del Consiglio preso atto dell'esito della votazione, propone al Consiglio Comunale che la presente deliberazione venga dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Udita la proposta del Presidente del Consiglio;

Con **voti favorevoli 12** (FALCOMATA', BRUNETTI, BURRONE, DELFINO, IACHINO, LATELLA,

MARINO, MARTINO, MISEFARI, NOCERA, SERA e SERRANO'); **voti contrari 0**; **astenuiti 7** (DATTOLA Lucio, CARACCIOLLO, DATTOLA Luigi, IMBALZANO Emiliano, IMBALZANO Pasquale, MAIOLINO E RIPEPI), resi dai 19 presenti e votanti, per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, il presente atto immediatamente esecutivo.



Città di Reggio Calabria



Regolamento per la concessione in uso del Teatro Comunale "Francesco Cilea"

Proposta di schema di regolamento approvato dalla Giunta Comunale con

deliberazione del 03.07.2019 , n. 24

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. L'Amministrazione comunale, tenuto conto che l'organizzazione di spettacoli, anche a carattere temporaneo ed occasionale, rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità locale, intende assicurare il corretto uso delle strutture di proprietà comunale, o comunque, gestite dal Comune, per attività teatrali, spettacolistiche e, più in generale, di pubblico intrattenimento, con le modalità di cui al presente regolamento.

1

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Alla data di adozione del presente regolamento le norme in esso contenuto trovano applicazione per l'utilizzo del Teatro Comunale "Francesco Cilea" che comprende:
 - a) Hall;
 - b) Foyer del Primo Piano
 - c) Biglietteria
 - d) Guardaroba
 - e) Platea
 - f) Palchi
 - g) Palcoscenico
 - h) Camerini e relativi servizi igienici
 - i) Sala regia
 - j) Locali destinati a Deposito



Città di Reggio Calabria

2. Il Bar, pur annesso strutturalmente al Teatro Cilea, è oggetto di separato atto di concessione mediante avviso pubblico nei modi di legge.

Articolo 3 – Classificazione delle attività

1. Rientrano nella disciplina del presente regolamento:
- a) lo svolgimento di manifestazioni di spettacoli teatrali, di prosa, di varietà, musicali e di danza,
 - b) le attività cinematografiche ed audiovisive,
 - c) le mostre di pitture, scultura ed arti visive in genere,
 - d) le manifestazioni di pubblico intrattenimento che abbiano un elevato interesse culturale, sociale e politico-istituzionale, purché prestigiose per la città.

Articolo 4 – Competenze

1. Il Consiglio comunale:

2

- a) definisce gli indirizzi generali per le forme di gestione delle strutture teatrali;
- b) formula gli indirizzi di politica tariffaria.

2. La Giunta Comunale:

- a) individua gli strumenti di consultazione e controllo della gestione in concessione delle strutture con compiti di proposta e garanzia;
- b) determina le tariffe in caso di concessione delle strutture secondo le condizioni di cui al presente regolamento;
- c) svolge ogni altra funzione specifica derivante dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.

3. Il Dirigente del Settore Cultura, di seguito denominato Dirigente, individuato dalle norme del vigente regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi:



Città di Reggio Calabria



- a) provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso delle strutture, in relazione alle attività di cui all'art. 3, secondo i criteri stabiliti nel presente regolamento;
- b) stipula i contratti;
- c) acquisisce le domande, cura l'istruttoria ed emette il provvedimento finale di concessione in uso delle strutture di cui all'art. 2, stipulando le relative convenzioni per la formalizzazione dei rapporti tra Comune e concessionario;
- d) esercita ogni altro compito gestionale ed ogni altra specifica funzione derivante dal presente regolamento.

PARTE II - IL TEATRO COMUNALE "FRANCESCO CILEA"

Articolo 5 – Specificità del Teatro

1. Il Teatro Comunale "Francesco Cilea", di seguito, per brevità, chiamato Teatro Cilea, è un raffinato esempio di Teatro lirico ispirato all'architettura classica, di elevato valore artistico, di alto prestigio e di primario interesse storico e culturale per la città.
2. La gestione del Teatro Cilea è assunta in economia dal Comune che, quando sussistano ragioni artistiche e/o tecniche, può affidare a terzi particolari servizi, pur mantenendo la conduzione diretta della struttura.

3

Articolo 6 – Struttura

1. Il Teatro Cilea dispone della capienza massima di n. 849 posti di cui:
 - n. 433 posti platea,
 - n. 125 posti primo livello palchi,
 - n. 125 posti secondo livello palchi,
 - n. 120 posti terzo livello palchi,
 - n. 46 posti loggione

Articolo 7 – Destinazione d'uso



Città di Reggio Calabria

1. Il Teatro Cilea è sede istituzionale di attività teatrale, articolata nelle stagioni concertistiche, liriche, di danza, di prosa, di musica contemporanea ed ogni altra iniziativa che possa ricondursi a rappresentazione teatrale, di alto prestigio per la città.
2. Il Teatro Cilea può, altresì, ospitare seminari di studio, mostre, dibattiti di riconosciuta valenza culturale, organizzati da Enti pubblici, Istituzioni Scolastiche, Associazioni non profit o ONLUS.
3. L'uso del complesso è vincolato alla capienza della struttura.

Articolo 8 - Concessione in uso temporaneo

1. Compatibilmente con il carattere storico e monumentale dell'edificio, con i programmi degli spettacoli direttamente organizzati dall'Amministrazione comunale, cui si riconosce l'assoluto diritto di priorità nella formazione ed impegno dei calendari, il Teatro Cilea può essere concesso in uso temporaneo a terzi per attività teatrali, musicali e di danza di elevato valore culturale ed artistico.
2. La concessione in uso temporaneo del Teatro Cilea può essere disposta:
 - a) solo se è assicurata priorità assoluta alla stagione teatrale e a tutte le manifestazioni organizzate dal Comune;
 - b) solo se possano essere assicurati i servizi di sala e di palcoscenico, in conformità alle norme ed alle disposizioni di sicurezza.

4

Articolo 9 - Destinatari della Concessione

1. Il Teatro Cilea può essere concesso a:
 - a) Enti pubblici,
 - b) Associazioni, compagnie e gruppi teatrali, comitati, fondazioni, enti privati, con o senza personalità giuridica.
 - c) Persone fisiche
 - d) Istituzioni scolastiche
 - e) Università

Articolo 10 - Natura della Concessione



Città di Reggio Calabria



- 1 Ad eccezione delle manifestazioni gestite direttamente dal Comune, anche se in partnership con terzi, la concessione del Teatro avviene sempre a titolo oneroso.

Articolo 11 - Durata della Concessione

1. In generale la concessione si intende a giornata, non essendo possibile il frazionamento della stessa, ad eccezione dei casi in cui l'uso del teatro venga richiesto per due manifestazioni, una da svolgersi in orario antimeridiano ed l'altra in orario serale, per le quali l'installazione di scenografie o altra strumentazione non confligga con il regolare svolgimento delle due manifestazioni o pregiudichi l'osservanza delle norme di sicurezza previsti per legge.
2. Per intera giornata si intende dalle ore 08:00 alle ore 24:00 con pausa pranzo dalle 14:00 alle 15:00. Per frazione di giornata si intende o mattino dalle ore 08.00 alle 15:00 o pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 22:00. La richiesta di uso può avere ad oggetto una o più giornate.
3. La valutazione tecnica di poter concedere in uso il teatro per due manifestazioni giornaliere rimane in capo al Dirigente che si avvarrà dei pareri dei tecnici comunali preposti al controllo della sicurezza della struttura e degli Organi Terzi preposti al rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di manifestazioni e spettacoli
4. L'utilizzo del Teatro da parte del concessionario dovrà rispettare gli orari previsti nell'atto di concessione in uso e nel contratto, nonché ogni altra prescrizione d'uso posta a garanzia della sicurezza, dell'igiene, della salvaguardia della struttura e degli spettatori.
5. Il termine di durata della concessione è comprensivo dei tempi di scarico, di montaggio, prove, svolgimento e smontaggio.
6. Al termine dello spettacolo tutto il materiale utilizzato dal concessionario deve essere smontato e ritirato ed i tempi di realizzo sono quelli indicati nell'autorizzazione all'utilizzo.
7. Allo scadere della concessione, il mancato smontaggio delle attrezzature, entro il termine prescritto, comporta, a carico del concessionario, l'applicazione di una penale giornaliera, quantificata dal Dirigente competente nell'atto concessorio, oltre le sanzione di cui al successivo art.13. pari ad € 500,00 (cinquecento) per ogni giornata di ritardo. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di agire nei confronti del concessionario per i maggiori danni derivanti dal ritardato utilizzo della struttura.



Città di Reggio Calabria

8. Qualora il concessionario, nel corso dello svolgimento di una manifestazione, voglia procedere ad ulteriori repliche della stessa, previa verifica della disponibilità della struttura, dovrà versare in via anticipata la tariffa dovuta e ricevere formale autorizzazione dal competente ufficio che dovrà tempestivamente verificare il persistere o l'estensione di tutte le autorizzazioni obbligatorie per legge.
9. Qualora il concessionario, nel corso dello svolgimento di una manifestazione, si protragga rispetto all'orario prestabilito, e comunque non oltre le due ore successive, nella concessione d'uso, dovrà corrispondere una tariffa suppletiva pari a quella ordinaria, ripartita sul valore ad ora, maggiorata del 30%.

Articolo 12 – Procedura di Concessione del Teatro a terzi

1. Per ottenere la concessione del Teatro Cilea, il richiedente deve presentare istanza scritta al Sindaco, con anticipo di non più di tre mesi e non meno di trenta giorni dalla data di svolgimento dello spettacolo o manifestazione, o a mezzo pec al seguente indirizzo email: cultura@pec.reggiocal.it ovvero producendola direttamente al Settore Cultura, in questo caso farà fede la data di acquisizione al Protocollo Generale dell'Ente. Resta salva la possibilità da parte dell'Amministrazione e per essa del Dirigente pro tempore di poter autorizzare la concessione anche quando la richiesta viene prodotta in un minor tempo rispetto a quello ordinario purché siano osservate tutte le norme in materia di sicurezza ed autorizzazioni a carico del richiedente previsti dal presente regolamento e la concessione in uso con contrasti con la programmazione già autorizzata alla data di presentazione della richiesta.
2. L'istanza, redatta sull'apposito modello, allegato "A" del presente Regolamento e disponibile sul sito istituzione dell'Ente al link:
<http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/TeatroFrancescoCilea.html>
deve contenere i seguenti elementi:
 - a. nome, cognome, dati anagrafici, codice fiscale o partita iva, recapito telefonico, del soggetto richiedente ed indicazione dell'Ente, Associazione, organizzazione, ditta o società rappresentati;
 - b. giorno, ora, durata e descrizione dell'attività teatrale che si intende promuovere;
 - c. elenco dettagliato delle necessità tecniche;
 - d. dichiarazione di avere preso conoscenza del regolamento disciplinante l'uso delle strutture teatrali, di rispettarne le prescrizioni e di non potere in alcun modo invocarne l'ignoranza.



Città di Reggio Calabria



- e. dichiarazione sotto la propria responsabilità di provvedere, quale adempimento a completo a totale carico del concessionario, di richiedere l'autorizzazione SIAE con presentazione del borderò e la dichiarazione di agibilità ad effettuare lo spettacolo rilasciata dall'ex ENPALS oggi INPS.
- f. Ogni documentazione illustrativa ritenuta necessaria per la valutazione della richiesta (depliant, illustrazione dell'attività svolta dal richiedente, etc)
3. La richiesta di concessione, dopo l'acquisizione al Protocollo generale, viene valutata per il parere di disponibilità del Teatro e per la verifica delle condizioni di cui all'art. 8, nonché di ogni altra norma regolamentare.
4. Al Dirigente compete il rilascio della concessione in uso temporaneo, la sottoscrizione della concessione che disciplina i rapporti tra il Comune ed il concessionario, che deve richiamare per relationem le norme di cui al presente regolamento, la trasmissione dell'atto concessorio ai servizi comunali interessati.
5. Nel caso di pluralità di domande per il contemporaneo utilizzo degli stessi locali, l'accoglimento è disposto, di norma, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e secondo l'importanza dell'evento.
6. La disponibilità della struttura viene comunicato entro 7 gg. dall'arrivo della richiesta stessa.
7. La disponibilità del teatro, di cui al precedente comma, viene comunicata al richiedente a mezzo pec o analogo mezzo. Il richiedente nei successivi 5 (cinque) giorni, a titolo di prenotazione della struttura, deve versare il 50% della tariffa dovuta.
8. La presentazione della ricevuta del versamento di cui al comma precedente perfeziona la prenotazione d'uso della struttura.
9. Il perfezionarsi della concessione rimane, comunque, subordinata alla presentazione di tutta documentazione necessaria, compreso il saldo anticipato della tariffa dovuta. Non si intendono valide richieste verbali o informali.
10. La sola presentazione della domanda non fa insorgere alcun diritto in capo al richiedente.
11. La richiesta e la relativa concessione è soggetta all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.



Città di Reggio Calabria

Articolo 13 – Disdetta della prenotazione

1. Dopo il perfezionamento della prenotazione, il richiedente potrà disdirla:
 - a) entro 7 (sette) giorni dalla data di versamento della somma di cui al comma 7 dell'art 12 e concordare una nuova data senza pagare alcuna penale, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute dal comune fino a quel momento e quelle eventuali occorrenti per la rideterminazione della nuova concessione.
 - b) entro 15 (quindici) giorni dalla data di versamento della somma di cui al comma 7 dell'art 12 e concordare una nuova data e pagare una penale pari al 20% della tariffa dovuta, da versare entro il quinto giorno successivo a quello in cui perviene all'Ente formale richiesta di rinvio tramite p.e.c., oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Comune fino a quel momento e quelle occorrenti per la rideterminazione della nuova prenotazione.
 - c) entro il giorno o antecedente la data stabilita e concordare una nuova data e pagare una penale pari al 40% della tariffa dovuta, da versare entro il quinto giorno successivo a quello in cui perviene all'Ente formale richiesta di rinvio tramite pec, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune fino a quel momento e quelle occorrenti per la rideterminazione della nuova prenotazione.
2. Le disdette di cui ai precedenti commi che non danno luogo ad alcun rinvio per volontà del richiedente, raddoppiano la percentuale della penale applicata.

8

Articolo 14 – Decadenza e revoca della concessione d'uso

1. Il Dirigente in caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento, previa diffida al concessionario dell'obbligo di adempiere, contesta la decadenza dalla concessione in uso, fermo restando l'obbligo per il concessionario del risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità di richiedere il rimborso della tariffa versata anticipatamente.
2. Il Comune si riserva, inoltre, di non concedere, nei successivi cinque anni, l'uso del Teatro qualora il richiedente risulti avere, in precedenza, violato le norme di cui al precedente comma.
3. Per cause di forza maggiore non imputabili all'Amministrazione, qualunque concessione può essere revocata non meno di gg.15 prima dalla data di svolgimento dello spettacolo o manifestazione ovvero nel minor tempo in cui



Città di Reggio Calabria



l'impedimento si verifica. La revoca, debitamente motivata, deve essere comunicata tempestivamente, con atto scritto al concessionario.

4. In tal caso il Comune è sollevato da ogni obbligo di risarcimento di qualsiasi spesa sostenuta dal concessionario, eccezione fatta per la tariffa di concessione versata. In questo caso il concessionario potrà, in alternativa, o chiedere il rimborso della somma pagata o mantenere il deposito in conto del corrispettivo per ottenere analoga successiva concessione in altra data da concordare.

Articolo 15 – Disdetta della concessione

1. Dopo il perfezionamento della concessione, il richiedente potrà disdirla:
 - a. entro il trentesimo giorno antecedente la data stabilita e concordare una nuova data senza pagare alcuna penale, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute dal comune fino a quel momento e quelle eventuali occorrenti per la rideterminazione della nuova concessione.
 - b. entro il quindicesimo giorno antecedente la data stabilita e concordare una nuova data e pagare una penale pari al 20% della tariffa dovuta, da versare entro il quinto giorno successivo a quello in cui perviene all'Ente formale richiesta di rinvio tramite p.e.c., oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Comune fino a quel momento e quelle occorrenti per la rideterminazione della nuova concessione.
 - c. entro il giorno antecedente la data stabilita e concordare una nuova data e pagare una penale pari al 40% della tariffa dovuta, da versare entro il quinto giorno successivo a quello in cui perviene all'Ente formale richiesta di rinvio tramite pec, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune fino a quel momento e quelle occorrenti per la rideterminazione della nuova concessione
2. Le disdette di cui ai precedenti commi che non danno luogo ad alcun rinvio per volontà del richiedente, raddoppiano la percentuale della penale applicata.

Articolo 16 – Concessioni a tariffa intera: tariffe e modalità di pagamento

1. Le tariffe devono essere determinate in modo da garantire la copertura percentuale dei costi di gestione nella misura minima prevista dalla normativa contabile degli enti locali tempo per tempo vigente. Nei costi devono essere comprese, oltre che le spese per il personale, per la manutenzione e per i consumi



Città di Reggio Calabria

delle utenze, anche quelle sostenute per la copertura assicurativa del Teatro e le altre voci richiamate dalla richiamata normativa contabile.

2. I versamenti vanno effettuati o sul conto di Tesoreria Comunale oppure sul conto corrente postale identificati dai codici IBAN riportati sul modello di richiesta allegato "1" al presente regolamento.

Articolo 17 - Concessioni a tariffa agevolata: criteri e requisiti

1. Agli Enti ed alle Associazioni che statutariamente perseguono finalità benefiche, può essere concesso l'uso del Teatro "Cilea" con la riduzione del canone di concessione nella misura del 50%, qualora l'attività benefica ossia l'intero incasso, detratte le spese vive sostenute e documentate, sia chiaramente devoluto ad altri enti ed organismi no profit, Onlus specificatamente individuati e che operano nel campo della ricerca scientifica o che assistano, sostengano o si adoperino per il reinserimento nella famiglia e nella società di persone con difficoltà ammalate o diversamente abili e con difficoltà socioeconomiche. Successivamente, entro e non oltre dieci giorni dalla data dell'avvenuto spettacolo, dovrà pervenire la dichiarazione, da parte dell'Ente o Associazione beneficiario, dell'intervenuta erogazione della somma incassata. Il Comune, in ogni caso, si riserva ogni ulteriore verifica dell'adempimento. In mancanza il Concessionario, nei successivi dieci giorni dovrà rimborsare la differenza maggiorata del 50%
2. L'agevolazione di cui al comma precedente viene riconosciuta anche qualora la manifestazione sia organizzata direttamente da enti ed organismi no profit, Onlus e APS riconosciute che operano nel campo della ricerca scientifica o che assistano, sostengano o si adoperino per il reinserimento nella famiglia e nella società di persone con difficoltà ammalate o diversamente abili e con difficoltà socioeconomiche, purché sia dichiarata in via anticipata che il ricavato della vendita dei biglietti sarà impiegato per le finalità statuarie proprie dell'associazione richiedente ed entro e non oltre i successivi 30 gg. sia presentata la documentazione a supporto della verifica dell'impiego del ricavato stesso.
3. L'applicazione della riduzione tariffaria è subordinata alla pubblica indicazione del destinatario dell'offerta. Il Comune, in ogni caso, si riserva ogni ulteriore verifica dell'adempimento. In mancanza il Concessionario, dovrà rimborsare la



Città di Reggio Calabria



differenza maggiorata del 50%, entro i successivi dieci giorni dalla richiesta avanzata dall'Amministrazione Comunale.

4. La concessione in uso del Teatro a tariffa agevolata obbliga, comunque, il concessionario alla stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 20.
5. Nei confronti del titolare di concessione a tariffa agevolata valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al presente regolamento.

Articolo 18 – Comitato tecnico – scientifico

1. Il Comune può istituire un Comitato tecnico scientifico competente per la valutazione delle istanze di utilizzo della struttura al fine di assicurare la qualità dell'offerta e la tutela del prestigio del Teatro Cilea;
2. All'individuazione dei componenti, nel numero massimo di 4 (quattro) oltre il Dirigente, provvede il Sindaco;
3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 del presente articolo è a titolo gratuito e non è previsto un numero minimo di presenti per la validità della riunioni

11

Articolo 19 – Servizi Gestione Teatro Comunale

1. L'Amministrazione Comunale, con procedura di evidenza pubblica, individua l'operatore che, per almeno un triennio, assicura i seguenti servizi ordinari interni al Teatro:
 - a) custodia e portineria,
 - b) servizi di palco,
 - c) cura degli impianti elettrici,
 - d) assistenza al pubblico,
 - e) guardaroba,
 - f) biglietteria,
 - g) pulizia ordinaria.
2. Considerato che i suddetti servizi devono essere garantiti secondo le norme di legge ed in particolare del Codice dei Beni Culturali anche quanto la struttura viene data in uso temporaneo a terzi, al soggetto individuato con la procedura di cui al comma 1, sulla base di apposito disciplinare delle modalità di esecuzione e delle relative tariffe applicate, dovranno rivolgersi coloro che otterranno l'uso temporaneo della struttura teatrale.



Città di Reggio Calabria

3. Dalla procedura di cui al comma 1 non dovrà derivare alcun onere finanziario a carico del bilancio comunale
4. Nell'atto di concessione d'uso dovrà darsi evidenza ed esplicita accettazione della condizione di cui al precedente comma.
5. Il concessionario, a proprie spese, dovrà inoltre garantire, notificandone i nomi all'ufficio competente, il servizio di facchinaggio per il carico e lo scarico del materiale scenico, i servizi di montaggio e smontaggio per allestimenti in palcoscenico, il servizio di pronto soccorso ed il servizio antincendio eseguito dai VV.FF.
6. Durante il periodo di concessione della struttura teatrale il personale di cui ai precedenti commi dovrà essere munito di badge identificativo.
7. L'operatore di cui al comma 1 dovrà garantire la gratuità di almeno 8 eventi che siano organizzati direttamente dal Comune di Reggio Calabria.

Articolo 20 – Postazione e norme comportamentali delle maestranze

1. Durante lo svolgimento di manifestazioni, anche in caso di concessione in uso a terzi, del teatro, dovranno essere garantite le presenze degli assistenti al pubblico nelle postazioni fisse a sorveglianza degli ingressi/uscite principali, compresa l'accesso della platea.

12

Articolo 21 – Rimborso Danni

1. Il concessionario, a qualsiasi titolo, è obbligato al rimborso completo all'Amministrazione comunale dei danni arrecati alla struttura edificale, agli impianti tecnologici, agli arredi, ai decori, alle attrezzature e, in generale, anche a quanto occasionalmente si trova nel Teatro medesimo, durante l'esercizio dell'attività o in conseguenza di essa (da chiunque causati), sulla base di perizia redatta, a manifestazione ultimata, dai competenti servizi comunali.
2. A tal fine lo stato del Teatro viene verificato in contraddittorio tra le parti prima e dopo l'uso con riferimento ad ogni concessione.



Città di Reggio Calabria



3. Il rimborso dei danni avviene mediante l'escussione della polizza assicurativa di cui al comma 2 dell'art. 20, fatta salva l'azione di tutela a garanzia del rimborso degli eventuali maggiori danni che ne eccedano il valore.

Articolo 22 – Responsabilità del concessionario

1. Il concessionario, a qualsiasi titolo, assume personalmente e, qualora ciò avvenga in rappresentanza di enti, associazioni, organizzazioni e società, in solido con essi, al momento della presentazione della domanda, la responsabilità civile e penale relative alla predisposizione e svolgimento della manifestazione promossa, nonché alla incolumità del pubblico che vi interviene.

Articolo 23 – Altri obblighi del concessionario

1. Il concessionario, avuta comunicazione della disponibilità alla concessione e prima del perfezionamento di quest'ultima, deve provvedere direttamente alle richieste delle eventuali autorizzazioni previste dalle vigenti norme di pubblica sicurezza, compresa la stipula della polizza assicurativa di cui al comma successivo e deve darne comunicazione o consegnare copia almeno quindici giorni prima della manifestazione o dello spettacolo.
2. Il concessionario, a qualsiasi titolo, è obbligato a stipulare polizza assicurativa, per eventuali danni derivanti dall'utilizzo della struttura (art. 18) e per responsabilità civile (art. 19) per un massimale indicato con la delibera della Giunta Comunale in sede di determinazione della tariffa. Copia della polizza dovrà essere allegata e menzionata nell'atto di concessione d'uso.

13

Articolo 24– Foyer del Teatro Francesco Cilea

1. Il Foyer del Teatro Cilea è il locale posto al piano primo destinato alla sosta ed alla conversazione degli spettatori.
2. In via eccezionale può essere destinato a mostre di pittura, scultura ed arti visive in genere quando l'evento sia connesso alla manifestazione teatrali e quando il Teatro non è impegnato per manifestazioni.
3. Gli allestimenti devono rispondere a criteri di decoro, non devono ostruire l'ingresso al Teatro o le uscite di sicurezza, non devono creare intralcio al deflusso



Città di Reggio Calabria

dei visitatori, non devono comportare interventi alle pareti, al pavimento, ai decori, agli arredi ed alle tappezzerie.

Articolo 25 - Concessione in uso del foyer del Teatro Francesco Cilea e delle sale e spazi disponibili

1. Fatto salvo l'assoluto diritto di priorità d'uso dell'Amministrazione comunale, l'utilizzo del Foyer o Foyer e Sale disponibili può essere concesso in uso temporaneo, a titolo oneroso, a terzi, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 21.
2. La concessione del Foyer può essere concessa a giornate o frazione di essa:
 - a) Per intera giornata si intende dalle ore 08:00 alle ore 20:00
 - b) Per frazione di giornata si intende o mattino dalle ore 08.00 alle 14:00 o pomeriggio dalle re 14:00 alle ore 20:00
3. Per ottenere la concessione del Foyer del Teatro "Cilea", il richiedente deve presentare domanda scritta, con anticipo di non più di tre mesi e non meno di trenta giorni dalla data di svolgimento della manifestazione.
4. Per i requisiti dell'istanza, le modalità di presentazione ed il rilascio dell'atto di concessione si applicano, in quanto compatibili, le disposizione contenute agli articoli dal 12 al 15 del presente regolamento
5. Il concessionario deve provvedere al pagamento anticipato, per intero, della tariffa secondo gli importi annualmente determinati dalla Giunta comunale.
6. Per ciascuna giornata di utilizzo il richiedente provvede inoltre, alla stipula di polizza assicurativa, per eventuali danni causati alla struttura e per responsabilità civile per un massimale indicato con la delibera della Giunta Comunale in sede determinazione della tariffa. Copia della polizza dovrà essere allegata e menzionata nell'atto di concessione d'uso.

14

Articolo 26 – Divieti



Città di Reggio Calabria



- 1 E' assolutamente vietato:
 - a) consumare cibi e bevande all'interno del Teatro. La possibilità di allestimento di tavole per rinfreschi è consentita solo negli spazi autorizzati dal dirigente con l'atto di concessione d'uso. Il concessionario provvederà, a sue spese, all'allestimento e alla conseguente pulizia degli ambienti.
 - b) fumare in tutti i locali del Teatro;
 - c) utilizzare attrezzature sceniche che possano in qualche modo danneggiare gli arredi, le tappezzerie, la strumentazione e in generale le strutture del Teatro, nonché attrezzature non in regola con la vigente normativa;
 - d) sub concedere l'uso del Teatro o del Foyer o della sale;
 - e) superare la capienza massima stabilita dal certificato di agibilità rilasciata dalla Commissione provinciale di vigilanza per i pubblici spettacoli;
 - f) consentire la presenza del pubblico durante le prove e gli allestimenti.
 - g) Utilizzare il Teatro o il Foyer per finalità diverse per le quali è stato concesso
 - h) Esporre materiale pubblicitario di qualunque tipo, tranne locandine o altro materiale autorizzato nell'atto di concessione;
 - i) Vendere oggetto o prodotti
 - j) Non possono essere introdotti all'interno della platea o dei palchi attrezzature mobili (passeggini, ombrelli, caschi ed ogni altro oggetto ritenuto improprio dal personale di vigilanza) che debbono essere lasciati in custodia presso il guardaroba.
- 2 Le locandine e manifesti relative alle manifestazioni possono essere esposte solo nelle bacheche già predisposte dall'amministrazione comunale
- 3 La violazione di anche uno solo dei suddetti divieti determina l'ipotesi di decadenza di cui all'art. 13, comma 1.

15

Articolo 27 – Disdetta del Foyer e delle altre Sale

- 1 Dopo il perfezionamento della concessione, il richiedente potrà disdirla:
 - a) entro il trentesimo giorno antecedente la data stabilita e concordare una nuova data senza pagare alcuna penale, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute dal comune fino a quel momento e quelle eventuali occorrenti per la rideterminazione della nuova concessione.



Città di Reggio Calabria

- b) entro il quindicesimo giorno antecedente la data stabilita e concordare una nuova data e pagare una penale pari al 20% della tariffa dovuta, da versare entro il quinto giorno successivo a quello in cui perviene all'Ente formale richiesta di rinvio tramite p.e.c., oltre al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Comune fino a quel momento e quelle occorrenti per la rideterminazione della nuova concessione.
 - c) entro il giorno antecedente la data stabilita e concordare una nuova data e pagare una penale pari al 40% della tariffa dovuta, da versare entro il quinto giorno successivo a quello in cui perviene all'Ente formale richiesta di rinvio tramite pec, oltre al rimborso delle spese sostenute dal Comune fino a quel momento e quelle occorrenti per la rideterminazione della nuova concessione
- 2 Le disdette di cui ai precedenti commi che non danno luogo ad alcun rinvio per volontà del richiedente, raddoppiano la percentuale della penale applicata.

Articolo 28 – Posti riservati alle Autorità ed ingressi gratuiti

1. Il concessionario si obbliga a riconoscere il libero ingresso al Teatro Cilea:
 - a. al Sindaco a cui è riservato il palco centrale, II livello,
 - b. al Prefetto e alle Autorità di P.S. alle quali è riservato un unico palco,
 - c. al Dirigente preposto alla gestione del Teatro ed ai collaboratori artistici dell'Amministrazione comunale,
 - d. alle altre Autorità espressamente indicate dalla legge.
2. Hanno titolo di libero ingresso in Teatro, gli agenti e funzionari che, a norma di legge, esercitano funzioni di vigilanza e controllo, sempre che si trovino in servizio e siano muniti di speciale tessera di riconoscimento.
3. Ai giornalisti, in ragione di un ingresso a spettacolo per ogni testata accreditata presso il Teatro, è riservato un unico palco.
4. All'Amministrazione Comunale sono riservati cinque palchi con ingresso gratuito da utilizzare per i propri ospiti.

PARTE III - NORME FINALI



Città di Reggio Calabria



Articolo 29 – Diffusione

1. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune alla Sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio al codice civile.
3. Per ogni controversia è competente il Foro di Reggio Calabria.

Articolo 30 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento, composto da n. 30 articoli, entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto dallo stesso previsto.

17

Indice

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

<i>Articolo 1 – Oggetto e finalità</i>	<i>pag.</i>	2
<i>Articolo 2 – Ambito di applicazione</i>	<i>pag.</i>	2
<i>Articolo 3 – Classificazione delle attività</i>	<i>pag.</i>	2
<i>Articolo 4 – Competenze</i>	<i>pag.</i>	3

PARTE II - IL TEATRO COMUNALE "FRANCESCO CILEA

<i>Articolo 5 – Specificità del Teatro</i>	<i>pag.</i>	4
<i>Articolo 6 – Struttura</i>	<i>pag.</i>	4
<i>Articolo 7 – Destinazione d'uso</i>	<i>pag.</i>	4

Palazzo Ce.Dir. Via S. Anna II° Tronco – 89128 Reggio Calabria - Tel.: 0965.3622721

e-mail:cultura@reggiocal.it – pec: cultura@pec.reggiocal.it

Codice Fiscale/Partita I.V.A.: 00136380805



Città di Reggio Calabria

<i>Articolo 8 - Concessione in uso temporaneo</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 9 - Destinatari della Concessione</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 10 - Natura della Concessione</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 11 - Durata della Concessione</i>	<i>pag.</i>	<i>5</i>
<i>Articolo 12 – Procedura di Concessione del Teatro a terzi</i>	<i>pag.</i>	<i>7</i>
<i>Articolo 13 – Disdetta della prenotazione</i>	<i>pag.</i>	<i>8</i>
<i>Articolo 14 – Decadenza e revoca della concessione d’uso</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 15 – Disdetta della concessione</i>	<i>pag.</i>	<i>9</i>
<i>Articolo 16 – Concessioni a tariffa intera: tariffe e modalità di pagamento</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
<i>Articolo 17 - Concessioni a tariffa agevolata: criteri e requisiti</i>	<i>pag.</i>	<i>10</i>
Articolo 18 – Comitato tecnico - scientifico	pag.	11
<i>Articolo 19 – Personale tecnico e di assistenza al pubblico</i>	<i>pag.</i>	<i>12</i>
<i>Articolo 20– Postazione e norme comportamentali delle maestranze</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 21 – Rimborso Danni</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 22 – Responsabilità del concessionario</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 23 – Altri obblighi del concessionario</i>	<i>pag.</i>	<i>13</i>
<i>Articolo 24 – Foyer del Teatro Francesco Cilea</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 25 - Concessione in uso del foyer del Teatro Francesco Cilea e delle sale e spazi disponibili</i>	<i>pag.</i>	<i>14</i>
<i>Articolo 26 – Divieti</i>	<i>pag.</i>	<i>15</i>
<i>Articolo 27 – Disdetta del Foyer e delle altre Sale</i>	<i>pag.</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 28 – Posti riservati alle Autorità ed ingressi gratuiti</i>	<i>pag.</i>	<i>16</i>

18

PARTE III - NORME FINALI

<i>Articolo 29 – Diffusione</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>
<i>Articolo 30 - Entrata in Vigore</i>	<i>pag.</i>	<i>17</i>